

ACCESSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Sezione Terza quater, sentenza 29 maggio 2023, n. 9005, in Rivista Trimestrale degli Appalti, n. 1/2024, pag. 185: *“Diniego di accesso agli atti all’operatore economico escluso per difetto di interesse: benefici e criticità della nuova disciplina di accesso agli atti di gara prevista dal codice dei contratti d.lgs 36 del 2023”* di V. Varano

1. ACCESSO – Accesso agli atti – Soggetto escluso dalla gara – Richiesta di accesso agli atti di gara – Diniego – Impugnazione – Inammissibilità per difetto di interesse

1. Nel caso di esclusione di un candidato ad una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso agli atti, afferente alla documentazione degli atti di gara, è inammissibile per difetto di interesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

la parte ricorrente ha partecipato alla gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per ARES 118.

Avverso tale determinazione la predetta ha reagito con ricorso giurisdizionale, definito con la sentenza n. 5092/2023, con la quale il ricorso è stato respinto.

Successivamente la predetta ha avanzato ricorso giurisdizionale, per illegittimità derivata, avverso l’aggiudicazione della gara adottata in data 12 dicembre 2022, gara dalla quale la stessa ricorrente era stata esclusa.

In data 29 dicembre 2022, l’attuale ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti di gara.

La Regione, ha respinto l’istanza per difetto di legittimazione dell’istante, in quanto i documenti richiesti non riguardano la sua esclusione dalla gara, ma il procedimento ad evidenza pubblica.

La resistente ha rilevato la carenza di interesse dell’istante, poiché, da un lato, Elitaliana avrebbe già instaurato un nuovo giudizio contro l’aggiudicazione e, dall’altro, “il giudizio pendente avverso il provvedimento di esclusione risulta esser stato già trattenuto in decisione”.

Avverso tale rifiuto la società attuale ricorrente ha avanzato, come detto, ricorso giurisdizionale nell’ambito del ricorso principale a mente dell’art. 116 cpa.

Osserva il Collegio.

Nel caso di esclusione di un candidato ad una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso agli atti, afferente alla documentazione degli atti di gara, è inammissibile per difetto di interesse.

Infatti, lo stesso risulta, allo stato, estraneo alla conseguente procedura ad evidenza pubblica, così l'istante non ha un interesse immediato e diretto alla conoscenza della documentazione richiesta con l'accesso.

E' di tutta evidenza che un eventuale sua ammissione alla procedura per cui è stato escluso assegnerebbe allo stesso la titolarità per una nuova richiesta documentale.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Spese compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Claudia Lattanzi, Presidente FF

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario